



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Delibera n. 854 del 18 settembre 2019**

concernente una richiesta di parere in relazione all'applicabilità dell'art. 53, co. 16 ter D.lgs. 165/2001 ad una dipendente dell'Autorità Idrica *omissis* che intenda assumere un incarico dirigenziale nella società di gestione di servizio idrico integrato *omissis*.

*Fascicolo UVIF n. 2849/2019*

**Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

nell'adunanza del 18 settembre 2019;

visto l'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art.1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale: *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;*

visto l'articolo 1, comma 2, lett. e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale l'ANAC *«esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo»;*

tenuto conto dell'articolo 3, comma 1, lett. c), del Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'ANAC, approvato in data 21 novembre 2018, a tenore del quale: *«il parere può essere richiesto anche dai soggetti privati destinatari dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendano conferire un incarico»;*

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).



## *Autorità Nazionale Anticorruzione* *Presidente*

Con note acquisite al prot. generale Anac n. *omissis* e n. *omissis*, è pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere da parte del Direttore e RPCT della società *omissis* concernente l'applicabilità dell'art. 53 co. 16 ter D.lgs. 165/2001 nei confronti dell'Autorità Idrica *omissis*.

Il quesito trae origine dall'avvio da parte di *omissis* S.p.A., società a totale partecipazione pubblica e gestore del servizio idrico integrato per la regione *omissis*, di una selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di un responsabile pianificazione e controllo, cui ha partecipato una dipendente dell'*omissis*, la dott.ssa *omissis*.

Come evidenziato nella richiesta, la Dott.ssa *omissis* è dal 30.12.2004 titolare presso l'*omissis* di un incarico di posizione organizzativa e dal 01.01.2015 Responsabile dell'Ufficio "Piano Economico e Finanziario dei Gestori", gerarchicamente sottoposto al Servizio "Tariffe e rapporti ARERA".

La società *omissis* S.p.A., al fine di verificare il ruolo svolto dalla Dott.ssa *omissis*, ha formulato una richiesta all'*omissis* relativa alle attività svolte nel triennio 2014-2017. L'*omissis*, individuando le attività di competenza della interessata, ha ritenuto che le stesse non fossero direttamente collegate alle attività di *omissis* S.p.A., ma di altri gestori del Sistema Idrico Integrato nell'ambito della Regione *omissis*, in ragione della suddivisione interna all'Ufficio.

L'*omissis* ha, inoltre, specificato che "Il Servizio Tariffe e Rapporti ARERA" è articolato internamente in due uffici: uno "Validazione dati" e l'altro "Piano Economico e Finanziario dei Gestori", coperti rispettivamente dal dott. *omissis* e dalla dott.ssa *omissis*. I responsabili dei due Uffici si occupano di predisporre dei modelli standard relativi alla raccolta dati e validazione degli stessi e, nel caso dell'Ufficio Piano Economico e Finanziario dei Gestori, alla simulazione di Piani tariffari, economici e finanziari per tutta la durata dell'affidamento del servizio. In entrambi i casi i responsabili degli Uffici "costruiscono" i modelli sulla base delle delibere e delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Alla luce del quadro prospettato, il richiedente solleva diversi quesiti.

Innanzitutto, domanda se l'art. 53, co. 16 ter d.lgs. 165/2001 sia applicabile ai dipendenti dell'Autorità Idrica *omissis* e se nella definizione di "poteri autoritativi" rientrino anche i poteri di controllo esercitati dall'Autorità nei confronti dei gestori del servizio idrico integrato.

Secondariamente richiede se l'eventuale assunzione da parte di *omissis* S.p.A. della dott.ssa *omissis*, comporti la violazione dell'art. 53, co. 16 ter d.lgs. 165/2001 anche se la stessa non abbia di fatto esercitato direttamente nei confronti della società alcun potere autoritativo.

Infine, se in caso di violazione della disciplina sul pantouflage, il divieto di contrattazione sia riferibile unicamente all'ex dipendente ovvero anche al soggetto che ha conferito l'incarico.

La vicenda era già stata segnalata con precedente nota in cui si evidenziava che la Dott.ssa *omissis* aveva collaborato alla redazione di pubblicazioni con l'attuale direttore e RPCT di *omissis* S.p.A., Dott. *omissis*, aveva collaborato con il medesimo mentre svolgeva la funzione di Direttore presso l'*omissis* e, infine, che, non appena il Dott. *omissis* ha assunto l'incarico di Direttore presso *omissis* S.p.A., la Dott.ssa *omissis* fu assunta presso *omissis* S.p.A. in qualità di Responsabile della Pianificazione e Controllo con un contratto a tempo determinato per gli anni 2009-2012.

*Diritto*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione* *Presidente*

### *Sul potere consultivo dell'Anac.*

Giova, in primo luogo evidenziare che l'Anac ha uno specifico potere consultivo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012, secondo il quale l'Autorità: «esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo», la cui ammissibilità è confermata dall'art. 3, comma 1, lett. c) del Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'ANAC, approvato in data 21 novembre 2018, a tenore del quale: “il parere può essere richiesto anche dai soggetti privati destinatari dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 che intendano conferire un incarico”.

I pareri resi in materia di *pantouflage* costituiscono esercizio di tale attività consultiva, come tale non vincolante nei confronti dei soggetti destinatari. Quelle dell'Autorità, infatti, sono indicazioni che costituiscono il risultato dell'esercizio di una funzione autonomamente prevista, assegnata ad un'Autorità indipendente, che la esplica senza condizionamenti derivanti dalla cura di interessi concreti, congiuntamente ai compiti operativi affidati per la regolazione del settore di riferimento. Sul punto, e di recente, il TAR Lazio- sezione I – con la sentenza n. 6069 del 16 maggio 2019, ha stabilito che “Al fine di dare una valenza giuridica al parere facoltativo previsto dall'art. 1, comma 2, lett. e), legge 6 novembre 2012, n. 190, nel silenzio della legge si deve ritenere che anche in tale ipotesi l'Amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico, deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità”.

### *Il divieto di “pantouflage” di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001.*

L'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) recita quanto segue:

*“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

La disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della l. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione* *Presidente*

In particolare, come chiarito dal primo Piano Nazionale Anticorruzione emanato nell'anno 2013, «il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti».

Ai sensi delle norme sopra richiamate, dunque, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

### *Applicazione del divieto di pantouflage nei confronti dell'Autorità Idrica omissis.*

Al fine di stabilire l'applicabilità del divieto di pantouflage al caso in esame occorre appurare se l'Autorità Idrica *omissis* possa essere qualificata alla stregua di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In merito, si richiama brevemente il quadro storico e normativo entro cui ricondurre l'Autorità Idrica *omissis*.

Con gli artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", il legislatore ha previsto, tramite l'istituzione delle Autorità d'ambito, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti. In base all'art. 148 (oggi abrogato) «L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale (ATO) delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche»; inoltre «le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato».

Quindi, secondo la normativa del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità sono configurate come enti locali di secondo grado cui sono affidate le funzioni di governo del settore idrico.

L'articolo 1, co.186 bis, della legge finanziaria n. 191/2009 ha previsto la soppressione delle Autorità d'Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.lgs. 152/2006, demandando alle regioni il compito di individuare gli enti, ovvero forme associative di enti, cui trasferire dette funzioni.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione* *Presidente*

In particolare le Regioni hanno, a tal fine, la possibilità di istituire con legge regionale forme associative obbligatorie tra gli enti locali, anche diverse da quelle attualmente previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

La Regione *omissis* chiamata ad individuare, con propria legge, un nuovo soggetto che subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi delle Autorità di ambito territoriale ottimale, è intervenuta con la legge regionale n. *omissis*, recante "Istituzione dell'autorità idrica *omissis* e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani." (così come modificata dalla L. R. *omissis*), con la quale si è provveduto ad istituire l'Autorità idrica *omissis*, quale ente dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, ad eccezione dei comuni di *omissis*, *omissis* e *omissis* (art. 3 "È istituita l'autorità idrica *omissis*, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di cui all' articolo 2, di seguito denominata autorità idrica").

Per quanto attiene alle funzioni, l'*omissis*, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. *omissis*, svolge le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tali fini svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

La gestione del servizio idrico integrato nel territorio regionale *omissis* è stata poi affidata a sei società: la società *omissis* S.p.A. opera nel territorio della Conferenza Territoriale n. 2 "*omissis*", *omissis* S.p.A. in quello della Conferenza Territoriale n. 6 "*omissis*", *omissis* S.p.A. nel territorio della Conferenza Territoriale n. 5 "*omissis*", *omissis* S.p.A. in quello della Conferenza Territoriale n. 1 "*omissis*", *omissis* S.p.A. nel territorio della Conferenza Territoriale n. 4 "*omissis*" e *omissis* S.p.A. in quello della Conferenza Territoriale n. 3 "*omissis*". Tutte le aziende erogano i servizi in attuazione della legislazione nazionale (D.lgs. n. 152/2006) e regionale ( L.R. n. *omissis*).

A queste sei aziende si aggiunge poi la società *omissis* S.p.A. che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di *omissis*.

Tanto premesso, l'Autorità Idrica *omissis* è qualificabile alla stregua di pubblica amministrazione, così come risulta dall'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica, G.U. Serie Generale n.228 del 29-09-2017), sezione "Amministrazioni locali".

Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 11 ottobre 2012, n. 226) che si è espressa in occasione di un giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), in ordine alla natura giuridica dell'ATO Puglia.

La Corte ha ritenuto di annoverare la ATO tra gli «enti locali», ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso, Consiglio di Stato, 6 aprile 2010, n. 1918, per cui «non è dubbio che l'Autorità d'ambito, secondo la definizione che ne dà l'art. 148 d.lgs. n. 152 del 2006 – e desumibile già prima dagli artt. 8 e 9 legge n. 36 del 1994, oltre che dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

1990, n. 142 –, costituita obbligatoriamente dagli enti locali e avente quale elemento costitutivo il territorio come delimitato dalla competente regione, sia ente locale»).

L'indirizzo interpretativo espresso in tale sentenza può applicarsi anche alle Autorità Idriche, dal momento che queste hanno preso il posto delle precedenti ATO, ereditandone tutte le attribuzioni.

Alla luce di ciò, l'Autorità Idrica *omissis* risulta assoggettata alla disciplina di cui all'art. 53, co. 16 – ter, d.lgs. 165/2001.

*La società omissis S.p.A. quale ente di diritto privato in controllo pubblico ex art. 1, co. 2 lett. c) D.lgs. 39/2013.*

Occorre, quindi, verificare se la società *omissis* S.p.a. rientri tra i soggetti privati a cui fa riferimento l'art. 53, co. 16-ter d.lgs. 165/2001.

A tal fine è necessario premettere che questa Autorità ha sempre sostenuto un'interpretazione ampia della definizione dei soggetti privati di cui all'art. 53 co. 16-ter destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (autoritativi e negoziali), presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale. Si ritiene infatti che occorra ricomprendere in tale novero anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico, nonché i soggetti che potenzialmente avrebbero potuto essere destinatari dei predetti poteri e che avrebbero realizzato il proprio interesse proprio nell'omesso esercizio degli stessi (AG/2/2015/AC; AG8 del 18 febbraio 2015; AG74 del 21 ottobre 2015, nonché gli orientamenti da n. 1) a n. 4) e 24) del 2015).

*omissis* S.p.a. dal 1° gennaio 2005 gestisce il servizio idrico integrato in un territorio che comprende gran parte dei Comuni della Provincia di *omissis* (*omissis, omissis, omissis*), tre Comuni della Val di *omissis* in Provincia di *omissis* e i Comuni della Provincia di *omissis* (tranne *omissis*), secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l'allora Autorità di Ambito N.1, oggi *omissis* (Autorità Idrica *omissis*) Conferenza territoriale n.1 "*omissis*".

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

Per quanto riguarda il requisito della *governance*, la società è a capitale interamente pubblico. Da Statuto, infatti, possono partecipare al capitale solo Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale N.1 "*omissis*".

Pertanto, nei confronti di *omissis* S.p.A., essendo una società in controllo pubblico, è applicabile l'orientamento interpretativo sopra esposto.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione* *Presidente*

*L'esercizio di poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati. I soggetti titolari di poteri autoritativi o negoziali.*

Accertata l'applicabilità dell'art. 53, co. 16 ter D.lgs. 165/2001 nei confronti dell'Autorità Idrica *omissis* e la natura di ente privato in controllo pubblico di *omissis* S.p.a., occorre verificare se la Dott.ssa *omissis* abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nella qualità di Responsabile Piano Economico e Finanziario dei Gestori dell'*omissis* a favore della società *omissis* S.p.A., ente presso cui quale la dott.ssa *omissis* risulta candidata ad assumere l'incarico di responsabile pianificazione e controllo.

Come specificato nel Piano Nazionale Anticorruzione, emanato nell'anno 2013, i soggetti con poteri autoritativi o negoziali sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'ente, abbiano avuto il potere di incidere sulla decisione oggetto dello specifico procedimento.

Con l'orientamento n. 2 del 4 febbraio 2015, l'Autorità ha ulteriormente chiarito che per "dipendenti con poteri autoritativi e negoziali", di cui all'art. 53, comma 16-ter, devono intendersi i soggetti che esercitano tali poteri per conto di enti pubblici e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti, in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (ad esempio, i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali, o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente).

Con l'orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015, è stato precisato che l'ambito applicativo deve estendersi non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della pubblica amministrazione, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - siano, tuttavia, competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidano in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale.

Con riferimento alla tipologia di provvedimenti amministrativi ed atti negoziali, tenendo conto della finalità della norma - volta ad evitare che il dipendente possa sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'ente per ottenere un vantaggio presso il soggetto privato con cui entra in contatto - si ribadisce che in tale ambito deve ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono - in ogni caso - effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere. In sintesi sembra che il legislatore abbia voluto ricomprensere tutte le situazioni in cui l'organo pubblico abbia avuto il potere di incidere sulla decisione, esercitando un potere autoritativo/negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.

Si ritiene, pertanto, che rientrino nell'ambito dei poteri autoritativi o negoziali anche i poteri di controllo esercitati dall'Autorità Idrica *omissis* sui gestori del servizio idrico integrato.

Infatti, ai sensi della Convenzione di affidamento del servizio di gestione idrico integrato stipulata tra l'*omissis* e i Gestori, il potere di controllo dell'*omissis* si estrinseca in diverse attività, tra le quali la predisposizione tariffaria del servizio, in base alla regolazione dell'Autorità di settore (ossia ARERA) e l'approvazione degli atti regolamentari predisposti dal gestore.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

*L'esercizio di poteri autoritativi o negoziali nel caso in esame.*

In sede di richiesta di parere sono stati allegati diversi documenti, tra i quali il “funzionigramma” dell'*omissis* e la rendicontazione, a firma della Dott.ssa *omissis*, responsabile dell'U.O. “Tariffe e rapporti ARERA”, dell'attività svolta dalla dott.ssa *omissis* negli anni 2014-2017 quale Responsabile dell'Ufficio “Piano Economico e Finanziario dei Gestori”.

Dal funzionigramma dell'*omissis* si ricava che l'Ufficio “Piano Economico e Finanziario dei Gestori” - organicamente assoggettato all'Ufficio “Tariffe e rapporti ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)” - si occupa, ad esempio, di individuare le variabili necessarie allo sviluppo del Piano Economico Finanziario tenendo conto dei provvedimenti di ARERA; di costruire i modelli su fogli elettronici per il calcolo delle tariffe e per il Piano Economico Finanziario; di studiare ed analizzare le modalità di finanziamento per il servizio idrico integrato; di elaborare i Piani Economico Finanziari e verificare l'equilibrio economico finanziario dei gestori.

L'Ufficio “Tariffe e rapporti ARERA” si occupa essenzialmente della pianificazione tariffaria futura e del controllo e validazione delle grandezze sottese al calcolo tariffario (costi di gestione e investimento), tenendo conto dei diversi provvedimenti emessi dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il Servizio provvede altresì alla determinazione delle revisioni tariffarie secondo le disposizioni previste dalla Convenzione di affidamento.

Nella rendicontazione della responsabile dell'U.O. “Tariffe e rapporti ARERA”, si legge che la responsabile dell'Ufficio si occupa di predisporre dei modelli standard relativi alla raccolta dei dati e validazione degli stessi della simulazione di Piani tariffari, economici e finanziari per la durata dell'affidamento del servizio idrico integrato, di costruire modelli sulla base delle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

In particolare, sono state elencate tutte le attività svolte dalla dott.ssa *omissis* nel triennio 2014-2017, periodo di tempo rilevante ai fini della disciplina del pantouflage, al fine di verificare se la stessa abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali a favore di *omissis* S.p.A.

Dalla dettagliata relazione emerge che le attività svolte dalla dott.ssa *omissis*, nel periodo temporale di riferimento, hanno riguardato, da un lato, i rapporti con l'Autorità di settore e, dall'altro, i rapporti con gestori diversi da *omissis* S.p.A.

Per completezza, sono state elencate tutte le attività relative alla società *omissis* S.p.A. a cui ha partecipato la dott.ssa *omissis*:

1. supporto informatico: a titolo esemplificativo, la dipendente ha creato collegamenti di unione tra i file relativi ai debiti della società nei confronti dei Comuni (cosiddetto Piano di rientro) (aprile – maggio 2015) e ha partecipato alla comprensione e analisi del PEF predisposto dagli istituti di credito per il finanziamento di *omissis* S.p.A. (periodo ottobre 2015- febbraio 2016);



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

2. partecipazione a riunioni: a titolo esemplificativo, la dipendente ha partecipato a due incontri (*omissis* e *omissis*) con gli istituti di credito impegnati nell'allestimento del finanziamento strutturato per *omissis* S.p.A.;
3. illustrazione dello stato di avanzamento del finanziamento di *omissis* S.p.A. ai sindaci della conferenza territoriale n.1 (8/6/2015);
4. stesura di lettere con contenuti informativi e non decisionali in assenza e in sostituzione della dirigente dell'Ufficio Servizio e Rapporto ARERA: a titolo esemplificativo una lettera di chiarimenti inviata alla Corte dei Conti nel luglio del 2014 e una lettera di mera trasmissione di dati ad ARERA.

Orbene, dall'analisi dettagliata delle attività svolte non sembra che la Dott.ssa *omissis* abbia svolto alcuna attività di carattere autoritativo o negoziale a favore della società *omissis* S.p.a., ma solo a favore di altri gestori del servizio idrico integrato.

Pertanto, si ritiene che l'assunzione da parte di *omissis* S.p.A. della Dott.ssa *omissis* quale responsabile di pianificazione e controllo non integri violazione del divieto di pantouflage previsto dall'art. 53 co. 16-ter d.lgs. 39/2013, non essendo sussistente il requisito dell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali a favore di tale gestore.

*Sulla pregressa collaborazione svolta con il Direttore di ommissis S.p.A.*

In ordine alla sussistenza di pregressi rapporti di collaborazione tra la Dott.ssa *omissis* e il Direttore di *omissis* S.p.A., come più volte evidenziato (cfr. *ex plurimis* la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83), questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, bensì svolge una funzione preminentemente collaborativa, in forma di ausilio all'operato di ciascun ente.

Tuttavia, questa Autorità si è espressa su fattispecie in parte assimilabili, occupandosi dell'ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni di concorso. In tali occasioni ha ritenuto, sulla scorta di consolidata giurisprudenza amministrativa, che *“la collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. La stabilità e/o la sistematicità del legame, l'esistenza di una cointeressenza economica, necessitano di venire in evidenza nell'ambito della procedura al fine di consentire all'Amministrazione, in particolare universitaria, di riscontare la ricorrenza o meno delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. così come delineate dalla giurisprudenza”*. (Delibera n. 384/2016 e n.1186/2018 disponibili sul sito).

Pertanto, si ritiene che la sussistenza di pregressi rapporti di carattere professione non determini a priori l'esistenza di un sodalizio di interessi privati personali tale da determinare una situazione di incompatibilità tra la Dott.ssa *omissis* e il Direttore *omissis*.

In ogni caso, stando a quanto emerge dall'esame del curriculum vitae della Dott.ssa *omissis*, i rapporti di collaborazione professionale tra la Dott.ssa e il Direttore *omissis* si sono interrotti nell'anno 2012, superando il periodo di tempo da considerarsi rilevante al fine della sussistenza di un conflitto di interesse.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

l'assunzione da parte di *omissis* S.p.A. della Dott.ssa *omissis* quale responsabile dell'ufficio di pianificazione e controllo non integra violazione del divieto di pantouflage previsto dall'art. 53 comma 16-ter d.lgs. 39/2013, non avendo, la stessa, svolto nei tra anni precedenti l'assunzione alcuna attività di carattere autoritativo o negoziale a favore della società *omissis* S.p.A..

*Il Presidente f.f.*  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 ottobre 2019.

Il Segretario, Maria Esposito